

HEDGE FUND

H

Molti capitali esportati in Paesi extra-Ue sono stati investiti in hedge fund o in altre strutture complesse o non armonizzate fiscalmente come le obbligazioni strutturate, i fondi di private equity o le polizze. Smontare questi prodotti può comportare tempi tecnici piuttosto lunghi: per esempio, alcuni hedge fund richiedono anche tre o quattro mesi per dar seguito alla richiesta di riscatto. Da non sottovalutare le possibili penali di uscita anticipata. Il suggerimento è quindi quello di recarsi per tempo da un consulente che possa analizzare la situazione e pianificare le operazioni di emersione dei capitali in modo da non arrivare all'ultimo momento e trovarsi con l'acqua alla gola.

INTERMEDIARI

I

La scelta dell'intermediario è uno dei passi più rilevanti. Con la regolarizzazione (possibile solo per i Paesi Ue) si possono mantenere i capitali all'estero e quindi non è necessario cambiare banca. I contribuenti avranno la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie attraverso la presentazione della dichiarazione riservata (che riporta la natura e l'importo delle attività scudate) e il conseguente pagamento dell'imposta. Gli intermediari sono: banche italiane, Poste, sim, sgr, fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di istituti e imprese di investimento non residenti.

LOTTA ALL'EVASIONE

L

Per i valori detenuti illegalmente all'estero, per i quali il contribuente non procede allo scudo fiscale, sono raddoppiate le sanzioni sul monitoraggio fiscale (dal 10 al 50% delle somme non dichiarate). Inoltre, si presume che i patrimoni detenuti in paradisi fiscali siano costituiti da redditi sottratti a imposizione, con conseguente possibilità di accertamento delle imposte evase e delle relative sanzioni.

MODALITÀ

M

Ogni soggetto può avvalersi di più di un intermediario per effettuare le operazioni di emersione attraverso differenti dichiarazioni. Una copia della dichiarazione riservata, firmata dall'intermediario, viene rilasciata al contribuente e rappresenta l'unico documento che mette al riparo i capitali scudati.

NAZIONALITÀ

N

I patrimoni che si trovano in Paesi extra-europei devono essere

Dal 9 su MF il Viaggio al centro dello scudo

A partire da mercoledì 9 settembre, e per la durata di 10 puntate, MF/Milano Finanza viaggerà con i suoi lettori al centro dello scudo fiscale. Decidere in modo consapevole è quanto mai vitale nel caso del provvedimento che il ministro Giulio Tremonti considera come l'ultimo veicolo possibile per regolarizzare posizioni anomale, magari frutto di lasciti e posizioni ereditarie che risalgono lontano nel tempo o più prosaicamente rendite costituite al tempo dell'ultimo governo Prodi, nel corso del quale (vedere le copertine di Milano Finanza del tempo) si registrarono l'ultimo grande deflusso di capitali italiani verso i paradisi fiscali. A descrivere e analizzare tutte le problematiche inerenti lo scudo ter-



Marco Colacicco

sarà Marco Colacicco, fondatore dello studio Colacicco di Milano e uno dei maggiori esperti italiani del settore. Nella sua analisi verranno toccati tutti i temi caldi relativi allo scudo, dai soggetti realmente interessati a che cosa può emergere in sede di adesione, dalle modalità operative al calcolo del reale costo dello scudo (immediato e traslato nel tempo), dalla valutazione dei rischi e degli effetti collaterali ai suggerimenti inerenti casi specifici come gli immobili, i trust, gli strumenti di finanza complessa detenuti all'estero e i beni rifugio intestati a società schermo. Appuntamento al 9 settembre su MF/Milano Finanza.

rimpatriati in Italia, mentre quelli esportati nell'Ue possono essere a scelta o rimpatriati o semplicemente regolarizzati, quindi in quest'ultimo caso possono restare dove sono. Questa (insieme all'aliquota del 5%) è una delle maggiori differenze rispetto agli scudi edizione 2001 e 2003 quando il contribuente poteva scegliere se regolarizzare o rimpatriare indipendentemente dalla localizzazione dei beni.

OGGETTO

O

Oltre agli immobili, oggetto dello scudo fiscale sono il denaro e le altre attività finanziarie detenute all'estero tra cui per esempio azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da titoli, obbligazioni, certificati, quote di fondi e di sicav (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente), polizze a contenuto finanziario e tutte le altre attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale quali ad esempio barche, opere d'arte, gioielli.

PASSI

P

I primi passi da seguire per un corretto scudo sono così sintetizzabili: attenta analisi di tutte le attività all'estero; individuazione della modalità più opportuna di rimpatrio o regolarizzazione; eventuale monetizzazione di asset illiquidi o non trasferibili; analisi dell'impatto fiscale futuro successivo all'applicazione dell'aliquota prevista dall'emendamento. Durante questo processo, a volte di complessa attuazione, sarà importante essere assistiti da un network di figure professionali (private banker di fiducia, fiscalista, commercialista) che siano in grado di offrire una consulenza qualificata sui differenti ambiti.

REATI SANATI

R

Nella prima bozza del decreto la platea di reati sanati era più ampia di quella prevista nell'edizione 2001 dello scudo fiscale. Inizialmente infatti era stata prevista la non punibilità per una serie di reati che comprendevano dichiarazioni infede-

dele, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o la distruzione di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. E ancora bancarotta abusiva semplice e fraudolenta e ricorso abusivo al credito. Ma la versione definitiva del decreto ha previsto che lo scudo metterà al riparo solo dai reati di infedeltà e omessa dichiarazione. In sostanza, può sanare la sua posizione anche colui che abbia semplicemente omesso di compilare il quadro RW, della dichiarazione dei redditi, senza che abbia violato altre disposizioni tributarie. Il presupposto dello scudo è infatti la detenzione di capitali all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio e non anche per forza in violazione delle altre disposizioni tributarie.

SOGGETTI

S

Possono avvalersi dello scudo fiscale le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate fiscalmen-

te residenti in Italia. Sono esclusi dal provvedimento gli enti commerciali, le società di capitali e le società commerciali di persone. Tra i soggetti interessati rientrano anche gli eredi che possono presentare la dichiarazione riservata al posto del defunto. Se i beni sono detenuti in proprietà e i vari soggetti devono presentare dichiarazioni separate ciascuna in riferimento alla propria porzione.

TRUST

T

Sia nel caso siano fiscalmente residenti in Italia, sia in quello degli estero-vestiti (costituiti in paese a regime fiscale privilegiato, dove almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia), i trust possono avvalersi dello scudo fiscale.

VALUTAZIONE

V

Per valorizzare le attività oggetto dello scudo, possono essere utilizzati alcuni criteri: valore nominale per le somme di denaro; costo d'acquisto, documentato o autocertificato dal contribuente, o valore normale corrente, per le altre attività. Il valore dei beni scudati riconosciuto ai fini fiscali, sarà il costo documentato o, in mancanza di documentazione, il valore scudato.

ZERO

Z

«La soglia di tolleranza all'evasione fiscale si è ridotta a zero». Sono le parole pronunciate nei giorni scorsi dal segretario generale dell'Ocse, Angel Gurría (vedere riquadro qui sotto). (riproduzione riservata)

L'Ocse cambia marcia sul fisco

«L'era del segreto bancario è finita». Con questo annuncio si era concluso ad aprile il G20 di Londra. Con lo stesso enfasi si è aperto a Città del Messico il Global Forum dell'Ocse sulla trasparenza e lo scambio di informazioni: «Quanto è accaduto negli ultimi 10 mesi è una rivoluzione», ha detto il segretario generale Angel Gurría il primo settembre. Al di là delle parole, la svolta Ocse è indubitabile. Non c'è Paese al mondo che non abbia approvato gli standard sull'evasione: il risultato è stato ottenuto nell'ultimo anno, grazie alle adesioni di Brunei, Costa Rica, Guatemala, Malesia, Filippine e Uruguay. La lista nera è così rimasta vuota. L'attenzione si è spostata perciò sulla lista grigia, che include «paradisi fiscali» (26 Paesi) e «altri centri finanziari» (10 Paesi, tra cui Svizzera e Austria): si tratta di giurisdizioni che hanno promesso di adeguarsi agli standard, ma che non hanno ancora tradotto la teoria in pratica. Non sono questi gli unici sviluppi recenti. Dall'inizio del 2008 sono stati conclusi 75 accordi sullo scambio di informazioni: un dato rilevante, se si considera che nel periodo 2000-2007 ne erano stati firmati in tutto 23. È stato inoltre trovato a marzo un accordo sul più discusso articolo della Model Tax Convention dell'Ocse, il numero 26. Anche gli ultimi quattro Stati dissidenti

(Austria, Belgio, Lussemburgo e Svizzera) hanno ritirato le riserve e sono ora pronti lavorare per l'aggiornamento del testo, in arrivo nel 2010. L'articolo 26 impone di rivelare le informazioni che impediscono l'applicazione delle convenzioni internazionali. Il principio, tuttavia, non compromette il segreto bancario: restano vietate le fishing expeditions, le indagini a campione. I quattro ex oppositori hanno aggiornato numerosi trattati bilaterali: la Svizzera, per esempio, ha già sottoscritto 12 nuovi accordi. L'ultima decisione, presa dall'Ocse in Messico, è stata quella di rafforzare il ruolo del Global Forum. L'organo, presieduto dall'australiano Mike Rawstron, sarà il centro decisionale in ambito fiscale. Avrà un mandato di tre anni e un budget di circa 3 milioni di euro. Il Global Forum cercherà il consenso dei Paesi membri (tutti quelli Ocse), ma non potrà essere bloccato da singole giurisdizioni. I principali compiti saranno quelli di aggiornare gli standard, valutare la realizzazione effettiva degli accordi e favorire la cooperazione anche attraverso patti multilaterali. La stretta sull'evasione sarà sempre più un affare internazionale. (riproduzione riservata)

Francesco Ninfolo

Nodo riciclaggio

La normativa sull'antiriciclaggio e quella sullo scudo fiscale necessitano di un coordinamento. Un chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria rappresenterebbe un elemento fondamentale per la riuscita del provvedimento che partirà il prossimo 15 settembre e viene per questo chiesto a gran voce dalle private bank. Spiega Leo De Rosa, presidente commissione tecnica Aitpb (Associazione italiana private banking): «Rispetto alla prima edizione dello scudo fiscale, gli adempimenti in materia di antiriciclaggio sono stati notevolmente ampliati. Sul punto sarebbe piuttosto di estrema utilità che il cantiere della normativa antiriciclaggio venisse ultimato con l'emanazione di disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela».